SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r.131/1986)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Vincenza Agnese - giudice

dott. Lorenzo Lentini - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n. 639-1/2026 R.G.** iscritto in data 8.5.2026 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da

BLUEBAIKAL LTD (P.IVA IRLANDESE NR. (C.F. 000004265728VH) con il patrocinio dell'avv. CIANCIOSI ANDREA

NEI CONFRONTI DI

ALMAGROUP S.R.L. (c.f. 02193110356), con il patrocinio dell'avv. Angela Cerbone

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

osserva quanto segue.

Bluebaikal LTD ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Almagroup s.r.l..

Ha illustrato e documentato di aver ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi dal Giudice di Pace di Larino, entrambi non opposti; di aver notificato i precetti e di aver provveduto a pignoramenti presso terzi con esito negativo presso le due Banche (BPER Banca e Credem) che sono state individuate mediante le ricerche esperite ex art. 492 bis c.p.c. Ai due pignoramenti prezzo terzi ha fatto seguito

anche un pignoramento mobiliare presso la sede legale, anch'esso infruttuoso. Il credito, comprensivo delle spese legali, è stato quantificato in € 29.732,92.

Si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. La società ha in primo luogo dedicato estese argomentazioni alla contestazione dei crediti avversari, tratteggiando un contesto di inadempimento e di deviazione dal canone di buona fede da parte della odierna ricorrente, pur riconoscendo di non aver proposto opposizione ai decreti ingiuntivi a causa di disguidi informatici nella segnalazione della posta in arrivo della casella pec. Ha del pari contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, in primo luogo insistendo sul carattere contestato del credito e la legittimità della scelta di non pagarlo, ed osservando ulteriormente che: il pignoramento negativo presso la sede legale è evento normale in una società di servizi, per di più se domiciliata presso uno studio professionale; i due pignoramenti negativi presso le banche esprimono una occasionale contingenza di tesoreria e non una situazione irreversibile di incapacità di adempiere; la situazione economico-patrimoniale al 31.3.2026 prodotta con la memoria attesta un patrimonio netto positivo, un utile di esercizio del periodo e a disponibilità liquide per oltre € 29mila; l'elenco clienti e fornitori del pari prodotto attesta la vitalità dell'impresa e l'assenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni; le pendenze con l'erario sono gestite mediante definizione agevolata e rateizzazioni. La resistente ha conclusivamente chiesto, oltre al rigetto del ricorso avversario, la condanna alla rifusione delle spese e la condanna ex art. 96 della ricorrente.

Il contraddittorio è stato assicurato nel corso di due udienze ed altresì mediante il deposito di memorie integrative e di replica. La ricorrente ha insistito sulla incontestabilità dei propri crediti e svolto varie considerazioni in ordine ad elementi cdi contraddizione tra il contenuto dei documenti prodotti da controparte e gli esiti acquisiti ex art. 492 bis c.c., considerazioni che la resistente ha integralmente contestato. Ancor più, tra la prima e la seconda udienza, utilizzando i dati prodotti nella documentazione avversaria, la ricorrente ha proceduto ad ulteriori, numerosi pignoramenti presso terzi, che hanno evidenziato come: a fronte di crediti verso clienti indicati in € 17.067,27 le dichiarazioni positive raggiungano complessivamente la minor somma di € 4.464,00; ancora, sono stati esperiti 4 pignoramenti presso terzi presso gli istituti con i quali nella situazione aggiornata la società resistente ha dichiarato di intrattenere rapporti di conto corrente con complessive disponibilità liquide per oltre € 29mila, e all'esito dei pignoramenti è risultata una giacenza liquida di € 6,24 presso una sola banca, mentre una delle quattro ha anche negato la sussistenza di alcun rapporto di conto corrente con la resistente.

La resistente ha replicato in udienza riportandosi alle argomentazioni già svolte quanto al carattere non indicativo di insolvenza dei pignoramenti sui saldi di conto corrente e rilevando che, anche a fronte di capienza, la controparte non aveva iscritto a ruolo alcun pignoramento presso i terzi clienti, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il tribunale osserva quanto segue.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Larga n. 13, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, come già riferito.

È positivamente comprovato che parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII: ne danno evidenza i dati dei ricavi nei bilanci 2023 e 2024, che superano la soglia di € 200.000.

Della congerie di elementi di fatto introdotti nel procedimento, debbono essere individuati quelli dotati di effettiva rilevanza.

Il dato da cui partire è ineludibilmente quello dell'esistenza di titoli esecutivi definitivi ottenuti dalla ricorrente contro la resistente. Tale elemento esclude del tutto che il tribunale possa ritenere contestati, e suscettibili di autonoma delibazione in questa sede, i crediti della ricorrente. È al riguardo completamente inconferente la giurisprudenza di legittimità, richiamata della resistente, sui poteri del tribunale quando vi è contestazione circa il credito affermato da chi chiede l'apertura del fallimento, oggi liquidazione giudiziale: nel caso di specie vengono sì svolte contestazioni, ma esse si infrangono contro la barriera del giudicato; peraltro, l'odierna resistente non ha ritenuto di potersi avvalere del rimedio della revocazione di cui all'art. 656 c.p.c.. Non rileva, dunque, nemmeno che le condotte ascritte alla ricorrente, non rese oggetto di alcuna iniziativa giudiziale avverso i decreti monitori, siano oggetto di denuncia penale. Il tribunale deve semplicemente constatare l'esistenza di crediti definitivamente accertati e non pagati, rispetto ai quali la volontà di non pagare a causa delle contestazioni, e/o dell'esistenza di asseriti controcrediti per danni, in nessun modo accertati, non costituisce argomento giuridicamente ricevibile.

Quanto allo stato di insolvenza, il collegio non può che richiamare il carattere di assoluta pregnanza indiziaria costituito dalla moltitudine di pignoramenti negativi documentati dalla ricorrente. Deve

peraltro premettersi che la necessità per il creditore di ricorrere anche solo una volta all'azione esecutiva è già di per sé indiziaria di una incapacità della parte debitrice di adempiere con mezzi fisiologici; nel caso di specie, si assomma una nutrita serie di pignoramenti, che attestano sia una completa carenza di liquidità, presso tutti gli istituti di credito con i quali la resistente intrattiene rapporti, sia l'esistenza di crediti verso clienti molto ridimensionati rispetto a quanto dichiarato nella situazione al 31.3.2026. Detta situazione economico-patrimoniale viene invero gravemente smentita nella sua attendibilità con riferimento a tutte le componenti patrimoniali attive.

Ne emerge, conclusivamente, una palese incapacità irreversibile e non occasionale della resistente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII: il credito, indicato nel ricorso in € 29.732,92 non è oggetto di alcuna contestazione giuridicamente ammissibile, e si è senz'altro accresciuto per effetto degli ulteriori pignoramenti intrapresi, oltre che per il decorso deli interessi, sì che non vi è ragione di dubitare che non sia superata la soglia di € 30.000,00

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **ALMAGROUP S.R.L.** (C.F. 02193110356), con sede in Milano, via Larga n. 13 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

3) NOMINA Curatore il dr. ALFREDO IMPARATO (c.f. MPRLRD59C24F839T), professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 10/03/2027 alle ore 09:50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo

il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;

7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;

8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 22/10/2026.

Il presidente est.
Caterina Macchi